

Procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto l'affidamento quadriennale (48 mesi) del servizio di assistenza a terra, (c.d. "handling"), comprensivo delle attività di movimentazione di bagagli, merci e posta, pulizia aeromobili, smistamento nell'area "Girello" da destinarsi all'Aeroporto C. Colombo di Genova.

SCHEMA GENERALE DI CONTRATTO

tra

Aeroporto di Genova S.p.A., C.F. e P.I. 02701420107, con Sede Legale in Genova, Aerostazione Passeggeri – Aeroporto C. Colombo – cap 16154, in persona del Dott. in qualità di Direttore Generale (in appresso Committente), da una parte;

e

....., C.F. e P.I., con sede in, Via, Cap, in persona di in qualità di nato a ...il....C.F (di seguito, Appaltatore) dall'altra;

premesso che:

a) con provvedimento n.... del...00.00.2025, la Società... è risultata aggiudicataria della procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, aggiudicata ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 2, D.Lgs 36/2023, costituita da un lotto unico avente ad oggetto il servizio di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili di durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, comunque, non oltre la data del 31.12.2029, per un valore complessivo di €....;

b) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dal Progetto ex art. 41 del D.Lgs 36/2023 definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica al fine della corretta formulazione dell'offerta;

c) l’Affidataria, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio oggetto del presente contratto a regola d’arte e alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) l’Affidataria medesima ha prestato, altresì,—la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, decurtata del.... in quanto in possesso della Certificazione....., ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. 36/2023, attraverso Polizza Fidejussoria stipulata con.....n....., per un importo pari ad €.....;

e) l’Appaltatore ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento ENAC Ed.8 rev.1 del 27.09.2024 ed ha presentato tutta l’ulteriore documentazione stabilita dall’art. 27 del Disciplinare di gara;

f) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui il servizio deve essere reso, —è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano ed ha, inoltre, preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza (Safety & Security);

g) l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza— e per il caso di incidente nonché dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;

h) l’Appaltatore ha presentato la documentazione necessaria per il rilascio dei permessi di accesso in area doganale;

i) sussistono, quindi, tutte le condizioni per la stipula del contratto;

pattuiscono e convengono quanto segue:

1. - RICHIAMO ALLE PREMESSE, AGLI ALLEGATI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, Progetto di servizio ai sensi dell’art. 41, co. comma 12 e allegato I.7 del Dlgs 36/2023, l’offerta tecnica, l’offerta economica e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.1 L’esecuzione del servizio di assistenza a terra nel suo complesso è regolato in via graduata:

- a. dalle clausole del presente Atto, dai suoi Allegati e dalla documentazione di gara richiamata al punto 1 che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi nei settori speciali;

- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto medesimo.

2. – OGGETTO DELL'APPALTO E RINVIO AL CAPITOLATO TECNICO

2.1 Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili ed eventuali prestazioni straordinarie che potrebbero essere richieste da AGS in caso di necessità e in base a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2.2 In particolare, l'esatta indicazione:

- a) delle prestazioni richieste, in funzione delle esigenze proprie di AGS;
- b) delle modalità di esecuzione delle medesime nonché le conseguenti obbligazioni dell'Impresa appaltatrice;

sono descritte nel capitolato tecnico (all. n. 1), nel Progetto del Servizio (all. n.2) e nell'offerta formulata, in sede di gara, dall'Appaltatore (all. n. 3), che si allegano al presente atto quali parti integranti ed essenziali di esso.

2.3 Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a fornire il servizio descritto nell' offerta tecnica al corrispettivo indicato nella propria offerta economica, allegate al presente atto, nonché a prestare il servizio, nella misura richiesta e con le modalità previste dalla Committente, dal presente Contratto e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile: “€ (Iva inclusa)”;

2.4 La quantificazione del servizio non è da ritenersi vincolante, bensì concorre esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo del servizio richiesto. Di fatto la Committente contraente potrà variare, a seguito di specifiche necessità, le ore richieste e le attività richieste per il lotto posto in gara. La Committente con successivo provvedimento si riserva di estendere la prestazione oggetto del servizio alle medesime condizioni contrattuali e fino alla concorrenza del 20% dell'importo del lotto aggiudicato, secondo quanto indicato nell'apposita opzione del quinto d'obbligo presente nel Disciplinare di gara, il tutto alle medesime condizioni indicate nell'offerta economica (Paragrafo 4.3 “*Modifica del contratto in fase di esecuzione*” pagina 6).

2.5 Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio richiesto dalla Committente contraente fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile. Rimane, altresì, inteso che, nell'ambito del medesimo limite normativo, le attività richieste potranno variare in diminuzione.

3. – MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E GARANZIA DI CORRETTA ESECUZIONE DELLO STESSO.

- 3.1 Il servizio, nel pieno rispetto dei requisiti prescritti e contenuti nel Regolamento Enac “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” ENAC Ed.8 rev.1 del 27.09.2024 e della normativa vigente, dovrà essere reso con standard qualitativi e di sicurezza elevati, in modo da garantire la puntuale e rigorosa osservanza dei termini e delle tempistiche per l'esecuzione dell'appalto previsti dal Capitolato Tecnico, il massimo decoro ed igiene degli aeromobili, nonché la puntuale e costante formazione del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto e la pianificazione calendariale delle manutenzioni dei mezzi utilizzati per l'espletamento degli stessi.
- 3.2 I suddetti standard qualitativi e di sicurezza nonché le tempistiche sono stati stabiliti dal capitolato tecnico e potranno essere variati dalla Committente, in funzione delle richieste formulate dai vettori e/o dalla Committente per esigenze correlate all'operatività aeroportuale e/o dagli Enti competenti (ad es. le modifiche alla Carta dei Servizi). L'Appaltatore riconosce che tali standard e tempistiche devono ritenersi essenziali ai fini dell'esecuzione dei servizi e che il mancato rispetto di essi determina danni rilevanti alla Committente. L'appaltatore prende atto ed accetta che la corretta e tempestiva esecuzione dei servizi dovrà essere sempre garantita, a prescindere dall'effettivo orario di arrivo/partenza degli aeromobili, dalle condizioni atmosferiche, dalle richieste e/o esigenze dei passeggeri, dalle irregolarità operative e da qualsiasi altro fattore che può verificarsi nell'ambito dell'esecuzione di servizi aeroportuali.
- 3.3 Il servizio dovrà essere reso in modo tale da non recare intralcio alcuno al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali ed al funzionamento degli uffici nonché senza alcun pregiudizio all'espletamento dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti e/o all'immagine aziendale di AGS.
- 3.4 I Responsabili AGS, al fine di soddisfare esigenze operative aeroportuali, potranno, in ogni momento, richiedere all'Appaltatore di eseguire le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto in tempi diversi da quelli indicati dal capitolato tecnico e/o dall'offerta presentata in sede di gara dall'Affidatario, senza oneri aggiuntivi per AGS e senza che ciò possa giustificare in alcun modo disservizi e/o ritardi nei tempi di transito degli aeromobili
- 3.5 Al fine di prevenire il verificarsi di danni a carico di persone, animali e/o cose, l'Appaltatore dovrà porre in essere azioni tese ad evitare situazioni di pericolo, anche

meramente eventuali. In ogni caso, l'Appaltatore risponderà di tutti i danni prodotti a persone, animali e/o cose a causa del servizio.

- 3.6 L'Appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per poter svolgere le attività oggetto del presente contratto.
- 3.7 L'Appaltatore dovrà garantire di adempiere gli obblighi prescritti nel P.N.S (Programma Nazionale di Sicurezza) e dalla normativa vigente per ciò che concerne Safety e Security.
- 3.8 L'Appaltatore dovrà essere in possesso del Piano di Emergenza dell'Aeroporto e del Regolamento di Scalo, rispettarne costantemente le disposizioni, prevedere la formazione specifica di tutto il personale e dimostrare che lo stesso è a conoscenza dei relativi contenuti.
- 3.9 L'Appaltatore dovrà garantire che i propri dipendenti abbiano ricevuto la necessaria formazione e certificazione in termini di Dangerous Goods Regulation, Security e Safety (ivi compresa la patente aeroportuale, Air Drive Permit) e dovrà, altresì, mettere a disposizione di AGS e dei vettori che ne fanno richiesta la necessaria documentazione che attesti la preparazione e la competenza del personale.
- 3.10 Nella fornitura dei servizi, l'Appaltatore dovrà seguire tutte le raccomandazioni IATA, JAR-OPS e tutte le altre norme locali ed internazionali, in accordo con le disposizioni ricevute da AGS e le indicazioni fornite dai vettori assistiti.

4. – ISPEZIONI E VERIFICHE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.

4.1 Aeroporto di Genova S.p.A. si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, al fine di valutare l'efficienza del servizio ed il rispetto degli standard previsti dal capitolato tecnico e dall'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore. I processi operativi, comprensivi dei servizi affidati all'Appaltatore sono, inoltre, soggetti a piani di audit ispettivi, da parte delle Compagnie Aeree che operano sullo Scalo di Genova. Eventuali disservizi e incongruenze, rilevati da AGS e/o dai Vettori stessi, derivanti dal mancato rispetto delle procedure operative in essere, obbligano l'Appaltatore a fornire evidenza di aver attuato le necessarie azioni correttive (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, distribuzione delle procedure e comunicazioni operative al personale con metodo Read&Sign).

In caso di disservizi e/o reclami da parte degli utenti, Aeroporto di Genova S.p.A. provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all'applicazione delle penali previste dall'art. 11.

4.2 Aeroporto di Genova S.p.A. si riserva, altresì, di effettuare controlli e ispezioni, al fine di verificare il mantenimento, durante tutta la durata contrattuale, dei requisiti, degli standard e degli obblighi contenuti nel Regolamento Enac “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Ed.8 rev.1 del 27.09.2024 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

4.3 Si precisa che ENAC, in sede di rilascio dell’autorizzazione, assentita ai sensi dell’art. 10, comma 4, si è riservata il diritto di effettuare accertamenti in materia, anche mediante verifiche dirette presso l’Appaltatore.

4.4 L’Appaltatore si obbliga sin d’ora ad ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni e/o indicazioni impartite da AGS e/o ENAC e sarà, in via esclusiva, responsabile della mancata e/o inadeguata attuazione di esse.

4.5 L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la Safety Policy dell’Aeroporto di Genova S.p.A. (e sue successive revisioni) che sottoscrive unitamente al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.4).

4.6 Il venir meno per qualsivoglia motivo e/o causa di tali requisiti, standard ed obblighi costituirà fonte di responsabilità contrattuale dell’Appaltatore e sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.

5. - DURATA

Il presente contratto di appalto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, con facoltà per la Committente, in caso si verifichi un aumento delle prestazioni, di procedere con l’attivazione dell’opzione del quinto d’obbligo nei limiti previsti dal Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, il tutto alle medesime condizioni previste nell’offerta economica che al presente contratto si allega o a condizioni più favorevoli per la Committente.

La medesima disposizione vale qualora si verifichi un aggravio rilevante delle prestazioni dovuto dall’entrata in vigore di nuove normative o regolamenti.

La Committente attiverà la suindicata opzione di gara solo qualora ne ravvisi la necessità, pertanto, in caso di mancato ricorso a quest’ultima nessun diritto potrà essere vantato dall’Appaltatore.

6. - CORRISPETTIVO

6.1 Per i servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 4.1., 4.2, 4.3 e 4.3- bis del capitolato tecnico, costituenti oggetto dell'affidamento nonché effettivamente richiesti dal Committente e svolti dall'Appaltatore, Aeroporto di Genova S.p.A. corrisponderà adgli importi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara e pari al%, ai prezzi unitari riportati nella tabella facente parte dell'offerta economica dell'aggiudicatario (che si allega sub n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo).

L'appaltatore riconosce, conferma ed accetta che, ai sensi del presente contratto, non è dovuta alcuna maggiorazione e/o duplicazione dei corrispettivi in relazione alle peculiari modalità operative (richieste dal vettore e/o da AGS) per l'esecuzione dei servizi costituenti oggetto di tale contratto (ivi inclusa l'attività di cui all'articolo 4.3-bis del Capitolato tecnico c.d. "Servizio di riconcilio elettronico o manuale dei bagagli").

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo, l'Appaltatore prende atto che devono ritenersi incluse nelle modalità operative compensate mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattualmente previsti:

- a) l'attività di ritiro e carico in stiva dei bagagli a mano (nonché delle carrozzine dei passeggeri a ridotta mobilità) e lo scarico degli stessi dalla stiva per il posizionamento sui carrelli e la riconsegna al passeggero sottobordo o ai nastri di riconsegna;
- b) l'attività di carico e/o scarico del bagaglio equipaggio in/da stiva o contenitore separato.
- c) l'attività di ritiro dei sacchi dei rifiuti nel caso di aeromobili diversi da quelli di Aviazione Generale.

L'appaltatore riconosce, altresì, ed accetta che:

- a) si possono verificare divergenze tra l'operativo predisposto e trasmesso dalla Committente e l'effettivo orario di arrivo e/o partenza dell'aeromobile;
- b) il suddetto operativo può essere modificato dalla Committente in funzione delle esigenze comunicate dai Vettori, anche successivamente alle ore 19.00 del giorno precedente;
- c) in caso di cancellazione di voli per qualsiasi causa, nulla sarà dovuto dalla Committente, salvo il solo caso in cui l'Appaltatore, prima della cancellazione, abbia già svolto una o più delle attività costituenti oggetto del contratto;
- d) in ogni caso, nulla sarà dovuto all'Appaltatore, oltre il corrispettivo contrattualmente previsto nel presente articolo, a causa delle modifiche dell'operativo, a prescindere dal momento in cui tali modifiche siano state effettuate e comunicate, e/o della mancata

coincidenza degli orari effettivi di arrivo e/o partenza degli aeromobili con quelli riportati nell'operativo trasmesso dalla Committente;

e) anche in relazione ai voli non schedulati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dirottati, voli profughi etc..) l'appaltatore sarà obbligato alla tempestiva e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto se richiesto da AGS, che si riserva comunque la facoltà di provvedere direttamente (anche tramite lavoratori interinali). In relazione ai suddetti voli la Committente provvederà a comunicare tempestivamente all'Appaltatore, anche a mezzo comunicazione verbale e/o telefonica, la richiesta di esecuzione del servizio.

L'Appaltatore prende, quindi, atto che i voli possono atterrare e/o decollare sia anticipatamente o posticipatamente rispetto all'orario previsto nello schedato consegnato dalla Committente sia contemporaneamente ad altri voli: la modifica dell'orario dei voli non giustifica eventuali ritardi o altre inadempienze nell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, che deve predisporre un'organizzazione che garantisca in ogni caso l'operatività aeroportuale, senza che ciò possa legittimare alcuna richiesta economica oltre il corrispettivo di cui al presente articolo.

6.2 I prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell'aggiudicatario e relativi al servizio di movimentazione bagagli, merci e posta (c.d. carico/scarico) saranno applicati al numero di aeromobili, in relazione ai quali è stato effettivamente prestato il suddetto servizio, risultante dal modulo "Rilevazione attività giornaliera" allegato sub. 4 al presente contratto.

Conseguentemente, tali prezzi unitari saranno applicati una sola volta, in relazione alla complessiva attività di carico e scarico di ciascun aeromobile e non, una prima volta allo scarico ed, una seconda, al carico di esso e ciò anche con riguardo agli aeromobili (anche non schedulati), per i quali il servizio di carico/scarico non viene svolto nel medesimo giorno solare. In caso di aeromobili che effettuano voli live/ferry (ovvero una sola tratta con movimentazione del carico) il corrispettivo previsto dal precedente paragrafo 6.1 sarà ridotto del 50%.

6.3 Per i servizi di cui all' art. 4.3 del Capitolato tecnico (movimentazione/smistamento/conteggio e carico/scarico bagagli definito "Girello"), effettivamente svolti dall'appaltatore, Aeroporto di Genova S.p.A. corrisponderà il prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario per ogni bagaglio imbarcato sul volo calcolato in base al ribasso offerto. Il numero dei bagagli ai quali sarà applicato tale corrispettivo sarà quello riportato sullo statino del volo.

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra è condizionato alla corretta esecuzione del servizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4.3 del capitolato tecnico.

La Committente ha la facoltà di richiedere il servizio di riconcilio elettronico o manuale bagagli all'Appaltatore nei termini previsti dall'art. 4.3 bis del Capitolato tecnico e comunque, nel caso in cui intendesse avvalersi della suddetta facoltà, il servizio potrà essere richiesto per il periodo ritenuto necessario e/o opportuno dalla Committente, riservandosi quest'ultima di eseguirlo direttamente (anche tramite lavoratori interinali), -e/o tramite Società terze. Il suddetto servizio sarà richiesto con comunicazione scritta dalla Committente con un preavviso di 45 giorni rispetto all'inizio del servizio stesso, con la precisazione che, in relazione all'anno 2025, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto e, in questo caso, anche con un preavviso inferiore a 45 giorni. Le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite nel Capitolato tecnico. Il corrispettivo per tale servizio deve intendersi già ricompreso nel corrispettivo unitario previsto per le attività di cui all'art. 4.3 del Capitolato tecnico (Girello).

6.4 Per i servizi di cui all'art. 3.2.1 lettera f) del Capitolato tecnico (Ritiro sacchi rifiuti di bordo di Aviazione generale e trasferimento degli stessi verso area compattatori e/o celle frigorifere presso lo Scalo merci), il corrispettivo risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario sarà riconosciuto per ciascun aeromobile di Aviazione Generale sui cui è eseguito il servizio, indipendentemente dal numero di sacchi rifiuti che dovranno essere ritirati. La Committente avrà la facoltà di richiedere il suddetto servizio o di eseguirlo direttamente (anche tramite lavoratori interinali), e/o tramite Società terze.

6.5 In caso di irregolarità operative, non imputabili all'appaltatore, che determinino la necessità di procedere, dopo la conclusione del carico dell'aeromobile in partenza, allo scarico dello stesso, la committente corrisponderà all'appaltatore una maggiorazione del 50% sull'importo unitario dell'attività di carico/scarico contrattualmente previsto.

In caso di irregolarità operative, non imputabili all'appaltatore, che determinino la necessità di procedere alla riconciliazione dei bagagli (e, quindi, allo scarico dei bagagli già caricati sull'aeromobile, nonché al nuovo carico degli stessi), la committente corrisponderà all'appaltatore una maggiorazione del 100% sull'importo unitario dell'attività di carico/scarico contrattualmente previsto.

In deroga a quanto previsto dal punto 6.1 del presente articolo ed esclusivamente per i voli non schedati, ovvero i voli non inseriti nell'operativo giornaliero redatto dalla committente e consegnato all'appaltatore, in relazione alle attività eventualmente effettuate nella fascia oraria compresa tra le ore 1.00 e le ore 05.30, sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 30% dei corrispettivi contrattualmente previsti in relazione alle diverse tipologie di servizi svolti.

La squadra presente per l'assistenza al volo nella fascia oraria compresa tra le ore 1.00 e le ore 5.30 dovrà essere composta analogamente a quanto effettuato per i voli diurni.

6.6 Il numero degli aeromobili indicato nel progetto di servizio, nonché i dati relativi all'operativo dei voli facente parte del progetto del servizio sono stati ricavati dallo schedato voli annuo presunto e, quindi, non sono, in alcun modo, impegnativi per Aeroporto di Genova S.p.A..

Il tipo di servizio richiesto (carico/scarico e/o pulizie di bordo), dipendendo anche dalle esigenze dei vettori, potrà variare in relazione a ciascun aeromobile.

Conseguentemente, nel caso in cui il numero di aeromobili sui quali saranno effettuati i servizi oggetto dell'affidamento fosse inferiore a quello risultante dai documenti sopra indicati e/o i servizi oggetto dell'affidamento fossero richiesti soltanto in parte, l'appaltatore non avrà diritto a pretendere alcun corrispettivo, risarcimento, e/o indennizzo ulteriore rispetto a quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara al prezzo unitario dei servizi effettivamente richiesti e svolti.

6.7 L'importo relativo ai servizi di cui all'art. 4.3 del Capitolato tecnico è stato calcolato sulla base della movimentazione bagagli relativa al valore stimato per l'esercizio 2025.

6.8 Le eventuali prestazioni straordinarie, ai sensi degli artt. 3.2 e 4.2 del capitolato tecnico, saranno pagate da Aeroporto di Genova S.p.A. derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso riportata nell'offerta economica allegata. Il corrispettivo ora/uomo viene, pertanto, fissato in €..... /ora, il quale comprende costi della manodopera pari a € /h oltre agli oneri della sicurezza, pari ad Euro.../h, e ad I.V.A.

6.9 I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per l'intera durata quadriennale dell'appalto e comunque non oltre la data del 31.12.2029.

6.10 I servizi saranno fatturati con cadenza bimestrale ed i pagamenti saranno effettuati, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni data fattura fine mese.

Sugli importi netti dovuti all'impresa sarà operata, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, una ritenuta dello 0.50%.

Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.11 Nel caso in cui il numero degli aeromobili sui quali verranno effettivamente eseguiti i servizi costituenti oggetto del presente contratto superasse quello di 10.000/anno, ai prezzi, indicati dal precedente punto 6.1, si applicheranno i seguenti ulteriori sconti:

- a) numero aeromobili >10.000 ed ≤ 12.000 , sconto del 10%;
- b) numero aeromobili > 12.000 ed ≤ 14.000 , sconto del 15%;

c) numero aeromobili >14.000 sconto del 20%.

6.12 L'Appaltatore, preso atto nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'effettuazione dei servizi, riconosce la remuneratività dell'offerta economica presentata e dei corrispettivi ivi previsti e recepiti nel presente articolo.

6.13 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT come indicato all'art. 60 D.Lgs 36/2023.

L'istanza deve essere corredata da quanto necessario a dimostrare in maniera circostanziata ed adeguata gli aumenti prospettati.

6-BIS PECULIARI MODALITA' OPERATIVE ED EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA

6-bis.1. Con riguardo ai bagagli scaricati da voli con origine per la quale le Autorità preposte e/o le norme vigenti dispongano il controllo radiogeno di sicurezza in arrivo (c.d. "voli sensibili"), dovranno essere effettuate, su richiesta di AGS, le operazioni ulteriori previste dall'art. 4.1.1. del capitolato tecnico,

6-bis.2 Le suddette operazioni ulteriori dovranno essere effettuate senza creare disservizi e/o ritardi nelle ordinarie attività di carico/scarico.

6-bis.3 Limitatamente alle operazioni richieste da AGS sui c.d. "voli sensibili", all'appaltatore sarà riconosciuto, in considerazione dei maggiori oneri destinati ad essere sostenuti dallo stesso, un aumento del 50% dei prezzi unitari ad aeromobile previsti dal precedente articolo 6 per l'attività di carico/scarico.

6-bis.4 Le Parti danno atto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, potrebbero essere formulate, dalle Autorità ed Enti competenti, richieste ulteriori rispetto a quelle previste dai commi precedenti, che, in alcuni casi, potrebbero determinare una modifica delle modalità di esecuzione dei servizi tali da comportare un aggravio di costi.

6-bis.5 In tal caso, fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire quanto disposto dalle Autorità e/o Enti e richiesto dalla Committente, si procederà, in conformità all'art. 120, comma 9, del D.

Lgs. n. 36/2023, all'attivazione dell'opzione del quinto d'obbligo, nel rispetto del limite massimo spendibile indicato al punto 4.3 del Disciplinare di gara.

7. - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

7.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le attività costituenti oggetto di esso nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e dei termini dell'offerta presentata in sede di gara. In particolare, l'Appaltatore riconosce di avere ricevuto tutte le indicazioni, tali da permettere di valutare correttamente la regolare e puntuale esecuzione dell'incarico affidatogli, nonché la sua remuneratività. L'Appaltatore assume, pertanto, ogni responsabilità e rischio, in ordine ad eventuali difetti o carenze di informazioni ricevute dalla Committente.

7.2 L'Appaltatore, indipendentemente da eventuali carenze delle suddette informazioni, sarà, comunque, tenuto a fornire alla Committente le prestazioni richieste, assolutamente rispondenti alle caratteristiche di funzionalità e, comunque, idonee ad assolvere lo scopo a cui sono destinate.

7.3 Le prestazioni necessarie all'espletamento del presente appalto saranno eseguite sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, il quale sarà, pertanto, ritenuto responsabile dei disservizi, degli infortuni e dei danni che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo connesso, con l'esecuzione dei servizi contrattuali nei confronti sia del proprio personale sia della Committente e dei terzi.

7.4 L'aggiudicatario è responsabile, in solido con il sub-appaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs 36/2023 ed al successivo n.

7.5 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

7.5 L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte, dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge, aventi attinenza con l'oggetto del contratto.

7.6 In particolare, l'Appaltatore:

- a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- b) è, altresì, responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;

c) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 D.Lgs 36/2023.

7.7 L'affidatario e, per suo tramite, i sub-appaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023. Unitamente a ciò l'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio e, contestualmente, trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui all'art.100 del Codice.

7.8 AI fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la stazione appaltante acquisirà il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i sub-appaltatori.

7.9 Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativa a personale dipendente dell'affidatario o dei sub-appaltatori o dei soggetti titolari dei cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 11, comma 6, primo periodo del D.Lgs 36/2023.

7.10 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'affidatario o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari dei cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 gg. Ove non sia contestata formalmente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra indicato, la stazione appaltante paga anche in corso del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, terzo periodo del D.Lgs 36/2023.

7.11 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente punto 7.10, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale

del lavoro per i necessari accertamenti secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 9 del D.Lgs 36/2023.

7.12 La stazione appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il sub-appaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del sub-appaltatore.

7.13 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in sub-appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della mano d'opera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese sub-appaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 119, co. 12, D.Lgs 36/2023.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7.14 I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i sub-appaltatori ai fini di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

7.15 Il mancato adempimento di quanto sopra previsto determinerà la facoltà' per il Committente:

- a) di procedere alla sospensione dei pagamenti successivi al verificarsi dell'inadempimento;
- b) di risolvere il contratto anticipatamente in base a quanto previsto dal successivo art. 14;
- c) di procedere all'escussione della cauzione definitiva prevista dall'art. 26 del disciplinare di Gara.

7.16 Sarà, inoltre, obbligo dell'Appaltatore ottenere, a propria esclusiva cura e spese, tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento dell'incarico, manlevando e tenendo indenne al riguardo la Società Aeroporto di Genova S.p.A. (Committente) da qualsiasi onere e responsabilità.

8. - GARANZIE

8.1 L'Appaltatore garantisce alla Committente:

- a) le proprie prestazioni per difformità, vizi di materiali e di mano d'opera;
- b) l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, in conformità agli standard professionali ed utilizzando al meglio la propria esperienza e capacità imprenditoriale, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal capitolato tecnico e dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- c) che i materiali utilizzati saranno esenti da difetti, di ottima qualità, di primo impiego, idonei all'uso ed, inoltre, perfettamente rispondenti alle caratteristiche generali di funzionalità per lo scopo a cui sono destinati;
- d) il mantenimento dei requisiti, degli standard e degli obblighi di cui al regolamento ENAC ed. 8 rev. 1 del 27.09.2024.

8.2 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 26 del Disciplinare di Gara.

9. - COPERTURE ASSICURATIVE

9.1 Il servizio viene affidato dalla Committente all'Appaltatore in regime di appalto.

9.2 Quest'ultimo (Appaltatore) sarà, di conseguenza, esclusivo responsabile dei danni che potessero derivare alla Committente e/o a terzi in relazione all'espletamento di tale servizio.

9.3 In particolare, l'Appaltatore:

- a) è responsabile, in via esclusiva, della corretta esecuzione del servizio affidatogli e dell'assolvimento di ogni obbligo, direttamente od indirettamente derivante dall'espletamento di esso;
- b) è, pertanto, responsabile, in via esclusiva, civilmente e penalmente, per tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose di Aeroporto di Genova Spa, così come per tutti i danni a persone e/o cose e/o animali di terzi, costituenti conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o, comunque, derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire la Committente per tutti gli eventuali danni subiti;

c) parimenti, assume, a proprio esclusivo carico, le conseguenze derivanti da eventuali infrazioni del personale alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni in vigore, incluse quelle relative alle aree aeroportuali.

9.4. Di conseguenza, l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui all'art. 27 del disciplinare di gara. Il venir meno per qualsivoglia motivo e/o causa di tali polizze assicurative sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14 del presente contratto. Le coperture assicurative suindicate dovranno rimanere efficaci fino alla scadenza dell'appalto.

9.5 Le coperture assicurative non costituiscono, in alcun modo, e non potranno costituire, una limitazione delle responsabilità assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto.

9.6 Nelle polizze dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta dei contratti senza il consenso di Aeroporto di Genova S.p.A.

10. - CUSTODIA DEI MATERIALI

10.1 La Committente non è tenuta a svolgere alcuna funzione di vigilanza e/o custodia a salvaguardia dei materiali e/o dei beni di proprietà dell'Appaltatore, installati o comunque introdotti in ambito aeroportuale per l'esecuzione del servizio affidatogli.

10.2 L'Appaltatore, da parte sua, espressamente rinuncia a rivalersi, nei confronti di Aeroporto di Genova S.p.A. e/o dei suoi rappresentanti per qualsiasi danno derivante a beni di sua proprietà.

10-BIS ACCERTAMENTO DEI MODI E DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le Parti, al fine di evitare contestazioni relative all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione delle penali previste dal successivo art. 11, concordano di riconoscere ed accettare già sin d'ora come valide e vincolanti per entrambe le Parti le risultanze - relative ai modi ed ai tempi di esecuzione dei servizi costituenti oggetto del presente contratto - contenute:

a) nello statino del volo compilato dall'agente di rampa (all.to nr5)

b) e/o nelle eventuali contestazioni scritte formulate dai vettori.

c) nel modulo di controllo di qualità interno effettuato da AGS (all.to nr.xxxx)

11. - PENALI

11.1 I controlli e le ispezioni, di cui al precedente art. 4, saranno effettuati dagli organi di controllo di Aeroporto di Genova S.p.A., in riferimento a piani di Audit periodici e/o per controlli ad hoc e specifici e/o in presenza di rappresentanti di Compagnie Aeree e/o da ENAC.

11.2 In caso di mancato e/o inesatto e/o ritardato adempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dal presente contratto, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, dalle richieste di AGS in attuazione di azioni correttive per contestazioni dirette ad inefficienze ed inadempimenti notificati all'Appaltatore, sarà facoltà di Aeroporto di Genova S.p.A. disporre l'applicazione delle penali disciplinate dal seguente articolo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3 In caso di inadempimento, anche parziale, e/o di inesatto adempimento e/o di ritardo rispetto a ciascuna delle tempistiche e dei termini indicati dagli artt. 3.4, 4.3, 5 del capitolato tecnico nonché nell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, Aeroporto di Genova Spa, si riserva, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e concessione di un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, di applicare, a proprio insindacabile giudizio e fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 bis le penali di seguito riportate:

Numero inadempienze/ritardi accertati in relazione al mese di riferimento	Ammontare della penale per ciascuna inadempienza/ritardo
da 1 a 3	euro 200
da 4 a 7	euro 300
da 8 a 10	euro 400
Oltre 11	Euro 500

Nel caso di accertamento di un numero di inadempienze e/o ritardi superiori a 15/mese, Aeroporto di Genova S.p.A. avrà facoltà di applicare una penale, aggiuntiva rispetto a quelle indicate nella tabella di cui sopra, pari al 10% sul fatturato complessivo, al netto dell'IVA relativo al mese precedente, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito, e con riserva di risolvere ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, il contratto e/o di provvedere all'esecuzione d'ufficio tramite altra impresa.

Il calcolo delle penali verrà effettuato in relazione a ciascun mese di effettuazione del servizio.

In caso di utilizzo improprio del materiale del vettore di cui all'art. 3.5 del Capitolato tecnico Aeroporto di Genova S.p.A. avrà facoltà di applicare una penale pari ad euro 150 (centocinquanta/00), per ogni singolo inadempimento.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, come indicati all'art. 4.1.1 del Capitolato tecnico, richiesti da AGS, da ENAC e/o dai vettori, il Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, sulla base delle rilevazioni periodiche come previste dal Piano di Qualità sottoscritto con ENAC. L'accertamento del mancato raggiungimento dell'obiettivo è incontestabilmente attestato dalle rilevazioni periodiche dei dati effettuate da Aeroporto di Genova S.p.A. o da soggetti dalla stessa incaricati.

In caso di mancata presenza continuativa, come disciplinata dall'art. 4.3 del capitolato tecnico, degli addetti al girolo Aeroporto di Genova avrà facoltà di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle inadempienze di cui sopra, contestata da Aeroporto di Genova S.p.A. con comunicazione scritta, anche via mail.

11.4 Nel caso in cui il contratto in essere tra il vettore ed Aeroporto di Genova S.p.A. preveda specifiche penali per i ritardi e/o le inadempienze (anche parziali), Aeroporto di Genova S.p.A. avrà facoltà, a propria esclusiva discrezione, di addebitare, in luogo delle penali di cui sopra, integralmente all'Appaltatore l'ammontare delle penali ad essa applicate dal vettore.

11.5 Nel caso in cui, per inadempimenti e/o ritardi direttamente e/o indirettamente imputabili all'appaltatore, le Autorità e/o Enti competenti dovessero comminare ad Aeroporto di Genova S.p.A. sanzioni di qualsiasi genere e/o natura, l'importo di tali sanzioni sarà integralmente addebitato all'appaltatore, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito dalla committente.

12. – SUBAPPALTO

12.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 D.Lgs 36/2023 nonché nel precedente art. 7.

12.2 In particolare, ai sensi dell'art. 119, co. 12, D.Lgs 36/2023 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

13. - CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è nulla ed è, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione del servizio appaltato, nonché la sua prevalente esecuzione relativa a contratti ad alta intensità di manodopera.

14. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

14.1 La Committente:

a) si riserva il diritto di risolvere il contratto in conformità alle disposizioni contenute nell'art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed applicabili agli appalti di servizi svolti nell'ambito dei settori speciali;

b) deve risolvere il contratto nei casi stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 122.

14.2 Quando la stazione appaltante accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ai sensi dell'art. 122, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, viene trasmessa al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari e contenente la stima dei servizi eseguiti correttamente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

14.3 In questo caso, si procede alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con l'assegnazione di un termine non inferiore ai 15 gg. per la presentazione delle sue controdeduzioni.

14.4 Acquisite le suddette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante decide se dichiarare o meno risolto il contratto.

14.5 La stazione appaltante procederà nel senso indicato ai precedenti punti 14.2, 14.3 e 14.4 anche:

a) nell'ipotesi in cui venga accertato, secondo quanto previsto dal precedente art. 11, un numero di ritardi, verificatisi nell'ambito di ciascun singolo mese di svolgimento dei servizi, superiore a 15 e tale circostanza si ripeta per almeno due volte (anche in relazione a mesi non consecutivi) nel corso dell'intera durata dell'appalto e dei suoi eventuali rinnovi;

b) in tutti i casi espressamente previsti da singole disposizioni contenute nel presente contratto.

14.6 La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

14.7 Nei casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai precedenti punti 14.1, lett. b), nonché 14.2 e ss., in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi.

14.8 L'Appaltatore rinuncia a qualsiasi contestazione e /o opposizione in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, essendosi così convenuto come patto essenziale del contratto.

Pertanto, nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla committente, l'appaltatore deve procedere al ripiegamento del cantiere ed allo sgombero delle aree interessata dalla prestazione del servizio e delle relative pertinenze nel termine al tal fine assegnato da AGS.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni subiti e provati nell'ipotesi in cui la risoluzione del contratto fosse disposta dalla committente in violazione del presente articolo e delle norme di legge vigenti ed applicabili.

15. - SPESE

15.1 Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Con la stipula del presente atto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che si intendono qui integralmente richiamati.

16.2 Nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

16-BIS RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO

16-bis.1 L'Appaltatore si impegna a prendere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché di quelle contenute nel codice etico di Aeroporto di Genova S.p.A. (disponibile sul sito www.aeroportodigenova.it), facente parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla medesima Aeroporto

di Genova S.p.A., e dichiara di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle – ed a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti - nell'esecuzione del presente contratto.

16-bis.2 La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo, in ogni caso, il diritto di Aeroporto di Genova S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

17. - RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non espressamente contemplato o disciplinato dal presente contratto e dal capitolato tecnico, valgono le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi affidati da impresa pubblica operante nell'ambito dei settori speciali ed, in particolare, quelle relative alla sicurezza del lavoro.

18. - ALLEGATI.

I seguenti documenti di gara sono allegati al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- progetto del servizio ai sensi dell'art. 41, comma 12 e allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, comprendente anche il capitolato tecnico (all. n.1)
- offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara dall'Appaltatore (all. n. 2)
- Safety Policy Aeroporto di Genova S.p.A. (all. n. 3)
- modulo Rilevazione attività giornaliera (all. n.4).
- statino-volo (all. n. 5)

19. - FORO COMPETENTE

19.1 E' esclusa la competenza arbitrale.

19.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto nonché, comunque, da esso derivante, sia nel corso della durata del servizio che nel periodo successivo alla sua conclusione, e/o ad esso attinente è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

19.3 In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Appaltatore si obbliga a proseguire l'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di Aeroporto di Genova S.p.A..

Letto, firmato e sottoscritto.

Genova lì,

Io sottoscritto....dichiaro di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiaro altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiaro di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- 1) Richiamo alle premesse, agli allegati e disciplina applicabile;
- 2) oggetto dell'appalto e rinvio al capitolato tecnico;
- 3) modalità di prestazione del servizio e garanzia di corretta esecuzione dello stesso;
- 4) ispezioni e verifiche del mantenimento del requisiti;
- 5) durata;
- 6) corrispettivo;
- 6-BIS) peculiari modalità operative ed eventuali varianti in corso d'opera;
- 7) responsabilità dell'appaltatore;
- 8) garanzie;
- 9) coperture assicurative;
- 10) custodia dei materiali;
- 10-BIS) accertamento dei modi e dei tempi di esecuzione dei servizi;
- 11) penali;
- 12) sub-appalto;
- 13) cessione del contratto;
- 14) risoluzione del contratto;
- 15) spese;

16) tracciabilità dei flussi finanziari;

16-BIS) rispetto della normativa in materia della responsabilità delle persone giuridiche – codice etico;

17) Richiamo normativo;

18) allegati

19) foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, lì